

**COMUNE DI BELLINZAGO
LOMBARDO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

SETTORE FINANZIARIO

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2021 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.). Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Settore Finanziario

IL COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO - Presentazione dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana

L'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, costituita dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano, ha sede nel Comune di Pozzuolo Martesana in via Martiri della Liberazione n. 11, presso il Palazzo Municipale. Presso la sede dell'Unione è istituito l'ufficio del Presidente e, di norma, si svolgono le adunanze degli organi collegiali. I Comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' hanno approvato l'Atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana' con le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 20 in data 11.04.2016 Comune di Truccazzano;
- n. 18 in data 12.04.2016 Comune di Liscate;
- n. 10 in data 14.04.2016 Comune di Pozzuolo Martesana;
- n. 9 in data 18.04.2016 Comune di Bellinzago Lombardo.

Lo Statuto è stato regolarmente pubblicato sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016 e che i Sindaci dei Comuni fondatori hanno sottoscritto l'Atto costitutivo in data 16 giugno 2016. Con deliberazione n. 9 del 29.09.2016 il Consiglio dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" ha accettato il conferimento all'Unione di tutte le funzioni comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni costituenti l'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della convenzione per il conferimento delle funzioni, con decorrenza 01.11.2016 i Comuni conferenti hanno trasferito all'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato dall'Accordo Sindacale sottoscritto in data 15.09.2016 ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 della Legge 428/1999, per effetto del trasferimento di attività e precisamente delle funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012. Conseguente, ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. si è provveduto alla determinazione della dotazione organica, all'approvazione della struttura organizzativa nell'ambito della propria autonomia organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Si è proceduto, pertanto, con separata deliberazione di Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D. Lgs. 267/2000, ai commi 1 e 2 ad approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale.

L'Unione, quale ente locale sovracomunale, ha lo scopo di migliorare l'efficienza delle strutture organizzative comunali, la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercita in forma associata per i Comuni associati o per alcuni di essi, tutte le funzioni e tutti i servizi comunali che la legge non riserva espressamente ai singoli Comuni.

L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza, dell'economicità e dell'equità. Promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, del patrimonio culturale e della salute dei cittadini.

In particolare, l'Unione esercita in gestione associata, per tutti i Comuni che la compongono, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Il conferimento all'Unione di funzioni, servizi e attività comunali da parte dei Comuni aderenti è regolato da convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. o da accordi assunti ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990 s.m.i.. L'atto di conferimento di funzioni, servizi e attività comunali contiene un progetto gestionale idoneo a garantire la continuità dell'azione amministrativa.

L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti, all'atto dell'approvazione della deliberazione con la quale si perfeziona l'attivazione della funzione o del servizio presso l'Unione.

I Comuni possono, all'unanimità, conferire, mediante specifica delega, all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, della Città metropolitana, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronti, concertazione e conferenze.

L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già conferiti dai Comuni che vi aderiscono.

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e del rendiconto dell'esercizio 2020

Con deliberazione n. 8 del 07.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed art. 10 D.Lgs. 118/2011 s.m.i., conformemente a quanto riportato nella Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) ed approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 07.04.2021.

Successivamente, è stata presentata proposta di deliberazione n. 20 del 28.06.2021 di Giunta Comunale relativa alla variazione al bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 175, c. 5bis, lett. D, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Il rendiconto della gestione semplificato dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 14.06.2021 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 787.005,44 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2020:		787.005,44
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		231.431,43
Altri accantonamenti		5.543,00
	Totale parte accantonata (i) -	236.974,43
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		128.941,30
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli		-
	Totale parte vincolata (l) -	128.941,30
	Totale parte destinata agli investimenti (m)	9.184,51
	Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) -	411.905,20

A questo proposito si evidenzia come nelle quote vincolate ex lege sia confluito il fondo funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, oggetto di certificazione entro il termine perentorio del 31.05.2021 ex art. 39 del D.L. 104/2020. Entro il 31.05.2021 è stato trasmesso il Modello CERTIF-COVID-19 ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge n. 104/2020 relativo alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Dalla certificazione *de qua* risultava:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-62.854
---	---------

Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-
Saldo complessivo	-62.854

Si dà atto, come previsto dal paragrafo C.2 dell'all. 1 del Decreto Interministeriali n. 59033 dell'1.04.2021, che le certificazioni covid trasmesse possano essere oggetto di rettifica entro il termine perentorio del 31.07.2021 al fine di assicurare agli enti un ulteriore controllo. A questo proposito, in data 15.07.2021, alla presenza del Presidente del Collegio di Revisione, si è proceduto ad un'ulteriore verifica che ha determinato il seguente risultato:

Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)	-52.126
Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)	-
Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)	-
Saldo complessivo	-52.126

Conseguentemente, in sede di equilibri di bilancio, è necessario riapprovare alcuni degli schemi del conto consuntivo 2020 oggetto di relativa modifica (a cui seguirà rinvio alla BDAP). In particolare, trattasi:

- del prospetto volto a rappresentare il risultato di amministrazione al 31.12.2020;
- dell'allegato A2 che riporta analiticamente le quote vincolate;
- del quadro generale riassuntivo
- degli equilibri di bilancio.

In ogni caso, prima di procedere con la rappresentazione del risultato di amministrazione al 31.12.2020 rideterminato in virtù di quanto sopra esposto, è preliminarmente necessario evidenziare come:

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2020		787.005,44
RIDETERMINATO:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		231.431,43
Altri accantonamenti		5.543,00
Totale parte accantonata (i)	-	236.974,43
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		160.698,30
Vincoli derivanti da trasferimenti		-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		-
Altri vincoli		-
Totale parte vincolata (l)		160.698,30
Totale parte destinata agli investimenti (m)		9.184,51
Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m)		380.148,20

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i., prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifichi il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotti contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 D.Lgs. 267/2000). Dato atto che sulla base di quanto statuito dal comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

3) Le verifiche interne

Con nota trasmessa in data 18.06.2021, il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili di Settore di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

La salvaguardia degli equilibri attiene alla fase gestionale (impegni/accertamenti) dell'esercizio di Bilancio 2021, pertanto si rende necessario procedere con un'attenta analisi, tenendo conto dei riscontri pervenuti dai Responsabili di Settore, degli equilibri di competenza, cassa, gestione dei residui nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

3.1) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di Bilancio *ex art* 175, comma 8, del Tuel, il quale fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, è volto a verificare (ed eventualmente aggiornare) se gli stanziamenti presenti nel Bilancio di Previsione sono adeguati. Il principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste;
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive;
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, ai fini del suo adeguamento, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il Bilancio di Previsione Finanziario 2021- 2023 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo

Dalla data di approvazione del Bilancio di Previsione ad oggi sono emerse situazioni che meritano di essere analizzate singolarmente:

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

L'art. 1 commi 739-783 della L. 160/2019 ha abolito la IUC ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e ha altresì istituito per tutti i comuni del territorio nazionale la nuova IMU, la quale ha unificato l'IMU e la TASI.

Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà comunale è prevista un'entrata pari a € 407.100,00 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU.

Nel bilancio di previsione 2021/2023 non è stato previsto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di € 15.000,00.

Entrate derivanti da emergenza COVID-19

Tipologia di risorsa erogata – riferimento normativo	Quantificazione
Fondo per esercizio funzioni fondamentali – art. 106 D.L. 34/2020 conv. con mod. in L. 77/2020 L'acconto erogato tenendo in considerazione sia dei criteri di riparto adottati nel 2020 sia stimando una riduzione di gettito 2021 dell'addizionale Irpef. Il saldo (pari all'85%) tiene invece conto delle risultanze delle certificazioni covid-19 per l'anno 2020 FINALITA': a compensazione delle perdite connesse all'emergenza epidemiologica nell'anno 2021, al netto dei ristori e dei risparmi di spesa.	€ 21.464,00 importo destinato alle maggiori spese causa Covid.
Contributi per agevolazioni TARI – D.L. 73/2021 FINALITA': copertura del minor gettito TARI derivante dalle riduzioni che l'ente ha introdotto per l'esercizio 2021 a favore esclusivamente delle UND soggette a chiusure obbligatorie ovvero restrizioni nell'esercizio dell'attività causa COVID.	€ 19.626,00 importo destinato alle UND.

Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come tutti gli investimenti siano realizzati dall'Unione in quanto la funzione è stata trasferita.

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30.06.2021 ammonta a € 544.313,39 (saldo di diritto) e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2021	€ 1.179.776,31
Pagamenti	€ 1.727.850,52
Riscossioni	€ 1.092.387,60
Fondo cassa al 30.06.2021	€ 544.313,39

Quanto appena riportato risulta meglio specificato nel verbale di verifica ordinaria di cassa *ex art.* 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Per quanto concerne i tempi di pagamento, è opportuno rilevare come l'indicatore di tempestività dei pagamenti nonché l'indicatore di ritardo di pagamento - inteso come capacità di smaltire il debito residuo al 31/12 – determinano la necessità di appostare o meno nel prossimo bilancio l'accantonamento a titolo di FGDC.

A questo proposito, si rileva come nel corrente bilancio sia stato accantonato con la presente variazione alla Missione 20 un apposito fondo pari ad € 3744,95 (arrotondato a € 3745,00).

3.4) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1.01.2021 sono stati ripresi dal rendiconto 2020, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n 16 del 13.05.2021) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	189.616,46	Titolo I	50.173,11
Titolo II		Titolo II	351.508,49
Titolo III	21.379,87	Titolo III	
Titolo IV	172.556,77	Titolo IV	
Titolo V	8.558,27	Titolo V	
Titolo VI		Titolo VII	
Titolo VII			45.487,13
Titolo IX	13.474,93		
TOTALE	405.586,30	TOTALE	447.169,33

- Alla data del 16.07.2021 risultano:
- riscossi residui attivi per un importo pari a € 228.902,53 (26,88 %)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 631.201,81 (50,73 %).

3.5) Vincoli di finanza pubblica

Tra le numerose novità introdotte con l'entrata in vigore della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), la più rilevante è l'abrogazione dell'obbligo del pareggio di bilancio per gli Enti Locali. Tuttavia, ai sensi dei commi 819 e 821 Legge di bilancio 2019, a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.lgs. 118/2011, come peraltro specificato dalla circolare della RGS n. 3 del 14.02.2019. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica". I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non è prevista verifica circa la coerenza del bilancio all'obiettivo fissato dal Legislatore. L'art. 162, comma 6 del TUEL individua e definisce l'equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L'equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l'allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l'equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell'entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l'equilibrio finale. Quest'ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione.

Si dà infine atto come i commi 819, 820 e 824, al fine di attuare le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, e le regioni a statuto ordinario, a partire dal 2021 (in attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato- regioni il 15 ottobre 2018), utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e dispesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza.

3.6) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 3.3 "*Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.*" ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 231.431,43, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle entrate di seguito indicate. A questo proposito, si evidenzia come:

- l'accantonamento in sede di rendiconto sia avvenuto considerando la media degli incassi degli ultimi cinque esercizi, volto al raggiungimento del 100%, pur considerando i dati extra-contabili presenti nei bilanci dei singoli comuni per alcune delle annualità pregresse;
- il FCDE si riferisca esclusivamente ai crediti del titolo I – Entrate tributarie - ed una limitata parte del titolo III – Entrate extratributarie - in quanto, a seguito del trasferimento delle funzioni di bilancio dai Comuni all'Unione tutte le entrate extratributarie sono allocate nel bilancio dell'Unione e, conseguentemente, anche il fondo crediti è accantonato nel medesimo bilancio.

Capitolo	Codice di bilancio	Denominazione	Importo Min.	Importo effettivo	Tipo calcolo
85	1.01.01.76.002	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	0	0	A
123	1.01.01.08.002	ICI E IMU - ACCERTAMENTO ANNI DI IMPOSTA PRECEDENTI	0	0	A
191	1.01.01.51.002	TASSA R.S.U. PER ANNI PRECEDENTI	8.173,51	8.173,51	A
200	1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	223.257,92	223.257,92	A
627	3.02.02.01.004	RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	0	0	A
1150	3.01.03.01.003	PROVENTI CONCESSIONE AREE SEPOLTURA COMUNI E LOCULI	0	0	A

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione 2021/2023 è stato stanziato un accantonamento a titolo di FCDE dell'importo di € 48.653,00 (per tutte le annualità considerate) così determinato:

Codice Bilancio	Descrizione	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
		2021 2022 2023		100,00%	100,00%	
1.01.01.76.002	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	2021	10.000,00	0,00	0,00	A
		2022	10.000,00	0,00	0,00	
		2023	10.000,00	0,00	0,00	
1.01.01.08.002	ICI E IMU - ACCERTAMENTO ANNI DI IMPOSTA PRECEDENTI	2021	20.000,00	344,00	344,00	A
		2022	20.000,00	344,00	344,00	
		2023	20.000,00	344,00	344,00	
1.01.01.51.002	TASSA R.S.U. PER ANNI PRECEDENTI	2021	2.000,00	405,60	405,60	A
		2022	2.000,00	405,60	405,60	
		2023	2.000,00	405,60	405,60	
1.01.01.61.001	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	2021	403.900,00	47.902,54	47.903,40	A
		2022	403.900,00	47.902,54	47.903,40	
		2023	403.900,00	47.902,54	47.903,40	
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE PARTE CORRENTE		2021	435.900,00	48.652,14	48.653,00	
		2022	435.900,00	48.652,14	48.653,00	
		2023	435.900,00	48.652,14	48.653,00	

In sede di assestamento il FCDE risulta coerente con gli stanziamenti presenti nel Bilancio di Previsione 2021/2023 e non necessita di iniziative di adeguamento, come di seguito rappresentato:

VERIFICA ACCANTONAMENTI FCDE

Tipologia Cap. / Art.	Denominazione	Previsione iniziale competenza	FCDE effettivo iniziale	% FCDE iniziale	Previsioni assestate competenza	Totale accertamenti competenza	Totale riscossioni competenza	% FCDE attuale (1)	FCDE effettivo attuale (2)
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	435.900,00	48.653,00	0,00	435.900,00	48.655,56	48.655,56	0,00	0,00
	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E CONTROLLI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.432,23	9.432,23	5,68	0,00
	ICI E IMU - ACCERTAMENTO ANNI DI IMPOSTA PRECEDENTI	20.000,00	344,00	1,72	20.000,00	38.895,33	38.895,33	0,00	0,00
	TASSA R.S.U. PER ANNI PRECEDENTI	2.000,00	405,60	20,28	2.000,00	0,00	0,00	100,00	405,60
	TRIBUTO COMUNALE SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	403.900,00	47.903,40	11,86	403.900,00	328,00	328,00	99,92	47.902,54
	Totale previsione, accertamenti e riscossioni	435.900,00			435.900,00	48.655,56	48.655,56		
Totale FCDE iniziale parte corrente			48.653,00	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte corrente			48.308,14		
Totale FCDE iniziale parte conto capitale			0,00	Totale FCDE da iscrivere nelle spese parte conto capitale			0,00		
Totale generale FCDE iniziale			48.653,00	Totale generale FCDE da iscrivere nelle spese			48.308,14		

E' doveroso tuttavia tener conto di quanto già espresso dal Collegio di Revisione nel parere dell'11.05.2021 in occasione del riaccertamento ordinario dei residui e volto ad attenzionare l'Ente ad una più efficiente attività di recupero per le annualità più vetuste.

3.7) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata garantita attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese con maggiori entrate e minori spese.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

4.1) Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2020 pari a: € 787.005,44.

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonamenti	€ 236.974,43	-	€ 236.974,43
Vincolati	€ 160.698,30	€ 76.000,00	€ 84.698,30
Destinati a spesa inv.	€ 9.184,51	-	-
Liberi	€ 380.148,20	€ 271.000,00	€ 109.148,20
TOTALE	€ 787.005,44	€ 347.000,00	€ 440.005,44

Dalla tabella sopra riportata si evince come l'avanzo di amministrazione applicato riguardi:

- la quota vincolata per € 76.000,00. A questo proposito giova evidenziare come la quota vincolata del cd "fondone" ammonti ad € 132.060,85 (oltre ad € 23.896,68, quota residua dell'esercizio 2020 destinata esclusivamente alla tassa rifiuti). In questa sede, si è deciso di ricorrere ad una parte dell'accantonamento *de quo* al fine di far fronte alle minori entrate (stimate) che potrebbero registrarsi a titolo di IRPEF ed IMU, riduzione quantificata, rispettivamente, in € 41.000,00 ed € 25.000,00. Tuttavia si ritiene di dover attentamente monitorare le predette voci contabili; i ristori erogati ex art. 106 non possono essere utilizzati per ricoprire minori entrate già oggetto di apposito ristoro statale. Infine un'ulteriore quota pari ad € 10.000,00 sarà erogata alle famiglie in difficoltà sotto forma di contributo di diritto allo studio;
- la quota libera destinata alla realizzazione di investimenti ammonta ad € 247.500,00 di cui € 245.000,00 oggetto di contributo all'Unione in ragione delle funzioni conferite a quest'ultima mentre € 2.500,00 applicata al bilancio dell'Ente (somma prevista per l'acquisto di attività finanziarie). La quota libera destinata a spese correnti a carattere non ripetitivo ammonta ad € 23.500,00 ed è stata trasferita all'Unione in ragione delle funzioni conferite a quest'ultima.

Note conclusive:

In relazione a quanto sopra si evidenzia come non si renda necessario l'adozione di eventuali provvedimenti di riequilibrio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. in quanto:

- A) il conto consuntivo, come in premessa specificato, ha chiuso con un avanzo di amministrazione che garantisce tutti gli accantonamenti previsti dalla nuova contabilità armonizzata e senza alcun debito fuori bilancio;
- B) nella gestione di competenza 202, non risultano disequilibri e violazioni dei vincoli di pareggio finanziario complessivo;
- C) nella gestione dei residui attivi e passivi non emergono nuovi fatti negativi che possano pregiudicare l'equilibrio generale

del bilancio;

- D) si ritiene che proiettando i dati al 31 dicembre, intendendo come valore stimato le singole poste iscritte in bilancio, si può prevedere, con sufficiente grado di certezza, che il pareggio tra le entrate e le spese di competenza sarà conseguito e che la gestione residui non influenzerà detto equilibrio. Il risultato di amministrazione non potrà che essere quantomeno di pareggio.

Infine si raccomanda all'Amministrazione una gestione efficiente nonché cautelativa delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 avvalendosi dell'ausilio e della cooperazione di tutte le figure tecniche presenti all'interno dell'Ente.

Pozzuolo Martesana, 17.07.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane

Dott.ssa Cristina Micheli